

Apprendistato, licenziamento come nel tempo indeterminato

Autore: Redazione

In: Evidenza

Apprendistato, stessa tutela del tempo indeterminato

La **Sezione Lavoro** della Corte di Cassazione, con **sentenza n.17373 del 13 luglio** scorso, ha stabilito che al licenziamento in apprendistato si applicano le medesime regole del licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato. Immediatamente si comprende il rafforzamento di tutela che ne deriva per il prestatore di lavoro.

La decisione si basa sulla natura stessa del contratto di apprendistato, il quale si caratterizza per una **doppia fase**. La prima consiste nello scambio tra prestazione lavorativa e formazione; a questa, segue una seconda fase, assimilabile in toto ad un rapporto di lavoro subordinato.

"Il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico"

Le due fasi si succedono senza soluzione di continuità, nel caso in cui non venga esercitato il recesso ex art.2118 c.c. In altre parole, terminata la fase specializzante, di formazione, il contratto di apprendistato non si esaurisce, ma prosegue come un ordinario rapporto di lavoro. Si tratta di un rapporto unico.

L'assimilazione tra apprendistato e lavoro subordinato era già stata operata dalla **giurisprudenza**, anche **costituzionale**. In particolare, il giudice delle leggi, già negli anni Settanta aveva esteso la disciplina di cui alla **Legge n.604/1966** al contratto di apprendistato (sent. C. Cost. n.14/1970 e C. Cost. n.169/1973).

La Cassazione ha dunque dichiarato la "**inapplicabilità** al contratto di apprendistato, in caso di licenziamento intervenuto in pendenza del periodo di formazione, della **disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a termine.**"

Può interessarti anche Norma anti-licenziamento

Il caso

Nel caso di specie, l'istante chiedeva il **risarcimento per inadempimento contrattuale**, ritenendo non rilevante l'applicabilità, all'apprendista, della disciplina relativa al lavoratore a tempo indeterminato. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno affermato che la Legge n.604/1966 costituisce un **regime sostitutivo e non alternativo** a quello risarcitorio da inadempimento, il quale, dunque, non può essere domandato dal lavoratore.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha concluso cassando la sentenza impugnata, basata sull'erronea qualificazione del rapporto lavorativo, effettuata dal giudice del merito.

<https://www.diritto.it/apprendistato-licenziamento-nel-tempo-indeterminato/>